



Relazione ex art. 26, comma 4 L. 488/99

Anno 2012

**Il Responsabile
Ufficio Controllo di Gestione**

Il Segretario Generale



Quadro normativo di riferimento

L'art. 26 della L. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) regola le procedure di acquisto di beni e servizi che vengono effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni. La ratio che sottende alla norma (che negli anni è stata oggetto di numerose modifiche) è la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione finalizzata anche al contenimento della spesa.

La regola generale (comma 1) prevede che il Ministero del Tesoro - oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze – stipuli, attraverso CONSIP Spa, convenzioni con imprese che si impegnano ad accettare, alle condizioni previste dalla convenzione medesima, ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

Il comma 3 dell'art. 26, così come modificato dal D.L. 168 del 12/7/2004, individua per le pubbliche amministrazioni due modalità di approvvigionamento alternative fra di loro:

1. il ricorso diretto alle convenzioni di cui al comma 1
2. il ricorso al mercato mediante comunque l'utilizzo dei parametri di prezzo/qualità previsti dalle suddette convenzioni.

Nel caso di contratti stipulati in violazione dello stesso comma 3, cioè al di fuori delle predette ipotesi alternative, si configura responsabilità amministrativa con conseguente danno erariale. Ai fini della quantificazione del danno, si considera anche la differenza tra il prezzo stabilito dalle convenzioni ed il prezzo indicato nel contratto. Successivamente, l'art. 11 comma 6 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011 (Manovra 2011) ha ulteriormente precisato che i contratti stipulati in violazione sono *nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale*.

Ulteriori recenti modifiche hanno rafforzato il ricorso all'utilizzo delle convenzioni Consip, nonché ai sistemi di acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Si vedano in particolare le seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 450 Legge 296/2006, così come modificata dal D.L. 7.05.2012 (legge di conversione 6.07.2012 n. 94): *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”*
- art. 1 comma 7 D.L. 6.07.2012 n. 95 (legge di conversione 7.08.2012 n. 135): *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel*



conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.”

Il sopra citato D.L. 168 del 12/7/2004 ha aggiunto all'art. 26 della L. 488/99 il comma 3-bis che introduce una casistica diversa ed ulteriore rispetto alle precedenti: il fatto, cioè, che le amministrazioni emettano provvedimenti con cui “deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi”. Tali provvedimenti devono essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per consentire loro di esercitare le funzioni di sorveglianza e controllo relative all'utilizzo delle convenzioni e al rispetto dei parametri previsti dalle stesse. Per ciascuno di questi provvedimenti deve essere documentato il rispetto delle condizioni sopra citate.

Il comma 4 disciplina le modalità di esercizio del potere di sorveglianza e controllo da parte dell'Ufficio Controllo di Gestione, prevedendo che lo stesso possa richiedere pareri tecnici relativi alle caratteristiche tecnico-funzionali e all'economicità dei prodotti al Ministero del Tesoro, e che debba predisporre una relazione che illustri i risultati che sono stati ottenuti in termini di riduzione di spesa rispettando le condizioni sopra esposte per ogni provvedimento di acquisto. La relazione deve essere sottoposta all'organo di direzione politica dell'ente e pubblicata sul sito internet.

Sul contenuto di tale relazione è intervenuto nuovamente il legislatore con l'art. 11 comma 12 del D.L. 98/2011, entrato in vigore dal 6 luglio 2011 (poi convertito in L. 111/2011)



precisando che l'illustrazione dei risultati conseguiti in termini di risparmio di spesa deve essere formulata per ogni categoria merceologica. Inoltre viene definita per la prima volta la scadenza del mese di giugno di ciascun anno per l'invio della relazione al Ministero dell'Economia Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Linee operative d'attuazione

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 1 del DL 168/2004, all'interno della Camera di Commercio di Prato è stata definita la seguente procedura dandone informazione a tutto il personale interno mediante comunicazione di servizio n. 6 del 17/09/2004 a firma del Segretario Generale:

- *Tutte le **proposte** di acquisto di beni e servizi, compresi quelli relativi agli interventi promozionali, devono essere **preventivamente** trasmesse, dal dirigente interessato o suo delegato, all'Ufficio **Provveditorato**;*
- *L'Ufficio **Provveditorato** verificherà il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4 del Decreto Legge in oggetto;*
- *Qualora non possano essere rispettate le suddette disposizioni sottoporrà il problema al Segretario Generale, in quanto facente funzioni anche di Dirigente dell'Area amministrativo contabile, che si esprimerà sulla eventuale adozione del provvedimento in deroga da adottare dal dirigente responsabile dell'acquisto;*
- *Il provvedimento adottato in deroga, corredato della dichiarazione a firma del dipendente che ha sottoscritto il contratto di fornitura di beni e servizi, dovrà essere trasmesso al controllo di gestione dall'Ufficio Ragioneria **dopo** l'assunzione del relativo impegno.*

La suddetta procedura è stata costantemente e opportunamente adeguata nel tempo alle novità normative intervenute dal 2004 ad oggi in materia di approvvigionamento di beni e servizi (D. Lgs. 163/2006 smi "Codice Appalti" e successivo regolamento di attuazione).

Relazione sui risparmi conseguiti

Con riferimento alle due modalità di approvvigionamento individuate dal comma 3 dell'art. 26 della L. 488/99, si prende atto che nell'anno 2012 l'ente non ha effettuato alcun acquisto autonomo su beni e servizi per i quali fossero alla stessa data attive Convenzioni Consip.

Ove invece il fabbisogno dell'ente poteva essere soddisfatto tramite ricorso diretto a convenzioni Consip, la scelta è ricaduta sempre su quest'ultime. Per tali acquisti, non è stato possibile quantificare i risparmi conseguiti in quanto non è fattibile, per ragioni di economicità, il confronto tra i prezzi praticati da Consip e i prezzi praticati dagli altri fornitori: sarebbe infatti necessario procedere a una preventiva e dettagliata analisi delle condizioni di mercato per ogni acquisto di beni o servizi.

Acquisti in convenzione CONSIP

N. provvedimento	Data	Oggetto	Importo speso nel 2012 (compreso IVA)	Eventuale risparmio
Ordine 160413 ns. prot. n. 15562/11	19/10/2011	Convenzione telefonia fissa e connettività n. 4 - TELECOM ITALIA	€ 6.300,00	/
Ordinativo n. 77	06/06/2008	Convenzione noleggio fotocopiatrice n. 12 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	€ 1.566,80	/
Ordine 40459 ns. prot. n. 9407/11	08/04/2011	Convenzione Telefonia mobile n. 5 - TELECOM ITALIA	€ 5.401,29	/
Ordinativo n. 35	12/03/2009	Convenzione noleggio fotocopiatrice n. 15 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	€ 1.382,11	/
Ordine 210984 ns. prot. n. 17901/11	12/12/2011	Convenzione fornitura energia elettrica n. 9 - ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	€ 38.906,51	/
Ordinativo n. 105	07/12/2010	Convenzione fornitura buoni pasto n. 5 - DAY RISTOSERVICE SPA	€ 70.114,23	/
Ordinativo n. 35	09/03/2012	Convenzione noleggio fotocopiatrice n. 19 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	€ 1.172,96	/